



**CreditRas**  
**ASSICURAZIONI SPA**

# Fascicolo Informativo

## MY CARE QUA LA ZAMPA

Contratto di Assicurazione  
a protezione dei cani e dei gatti  
della Famiglia

Edizione 06/2018

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
  - Condizioni di assicurazione
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

**“MY CARE” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:**



le Filiali UniCredit

### **Per informazioni è attivo:**



il Servizio Clienti UniCredit  
al numero gratuito **800.57.57.57**  
dall'estero **+39 02 33408973**



Ricordati di scaricare la APP che ti  
permetterà di attivare le coperture e  
fruire dei servizi abbinati alla tua  
Polizza

### **Per i sinistri**

può contattare il seguente Numero Verde 800.894.022  
dall'estero +39 02 26609596

<b>Nota Informativa</b>	4
A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione	4
B. Informazioni sul contratto	4
C. Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami	7

<b>Glossario</b>	9
------------------	---

<b>Condizioni di Assicurazione</b>	11
Condizioni generali di Assicurazione	11
Sezione responsabilità civile verso terzi	14
Sezione rimborso spese veterinarie da infortunio e malattia	16
Sezione tutela legale	19
Sezione prestazioni e servizi	22
Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza	25

## NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Il preventivo verrà redatto sulla base di tutti gli elementi previsti dal prodotto "My Care".

Il presente Preventivo è vincolante per l'Impresa di Assicurazione per 60 giorni dalla data dell'emissione dello stesso, purché all'atto dell'emissione della Polizza non siano subentrate variazioni alle Condizioni di Assicurazione e/o alla tariffa.

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa di Assicurazione**  
CreditRas Assicurazioni S.p.A., società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018, soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.
- **Sede legale**  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia).
- **Recapito Telefonico:** 800.11.66.33;

- **Sito Internet:** [www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it);
- **Indirizzo di posta elettronica:** [info\\_creditras@allianz.it](mailto:info_creditras@allianz.it); [creditrasassicurazioni@pec.allianz.it](mailto:creditrasassicurazioni@pec.allianz.it).
- **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**  
L'Impresa di Assicurazione è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00088.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa di Assicurazione sono reperibili all'interno della Relazione sulla

solvibilità e condizione finanziaria disponibile sul sito internet: [www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it)

### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

#### 3. Per stipulare il contratto

L'Assicurazione può essere stipulata da un cliente, titolare di un conto corrente UniCredit o di Genius Card, presso una Filiale UniCredit S.p.A.

Si precisa che:

- è sempre possibile richiedere un preventivo gratuito fornendo le informazioni richieste all'Intermediario. Unitamente al preventivo riceverà il Fascicolo Informativo, comprensivo della Nota Informativa, Glossario e delle Condizioni di Assicurazione, e consultabile anche sul sito [www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it);

- prima della sottoscrizione dell'Assicurazione, e successivamente alla sottoscrizione della stessa, è possibile ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché le comunicazioni successive alla stipula dell'Assicurazione tramite supporto cartaceo o email; nel corso dell'Assicurazione, è possibile, senza oneri aggiuntivi, modificare la scelta effettuata, recandosi presso l'Intermediario.

La Polizza, comprensiva di Scheda di Polizza e Scheda tecnica di modulo, verrà inviata su supporto carta-



ceo, tramite servizio postale, oppure verrà acquisita su supporto elettronico, mediante email.

Qualora si volesse sottoscrivere l'Assicurazione, sarà necessario:

- controllare attentamente che i dati riportati nel preventivo siano esatti;
- procedere al pagamento del Premio di Polizza con addebito diretto sul conto corrente UniCredit S.p.A. oppure tramite Genius Card presso UniCredit S.p.A..

L'Impresa di Assicurazione, ricevuto il pagamento del Premio, emette la Polizza con la decorrenza dalla data indicata nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione si intende conclusa nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza e a condizione che sia stato pagato il relativo Premio.

Le garanzie operano esclusivamente se presenti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e hanno effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, se il Premio è stato pagato; altrimenti le garanzie stesse sono operanti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

#### 4. Copertura assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

##### Copertura assicurative

La presente Assicurazione offre una serie di garanzie a protezione dei cani e dei gatti di proprietà dell'Assicurato.

Il pacchetto base comprende la garanzia: RC.

Il pacchetto più esteso, comprensivo delle garanzie facoltative, include, in aggiunta a quanto sopra: RIMBORSO SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA + TUTELA LEGALE + ASSISTENZA QUALLA ZAMPA + SERVIZIO COLLARE DI GEOLOCALIZZAZIONE.

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli articoli "Condizioni di assicurabilità" e "Oggetto dell'Assicurazione" della sezione "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI", "Cosa assicuriamo" e "Prestazione Rimborso Spese Veterinarie da Infortunio e Malattia" della relativa sezione, "Oggetto dell'Assicurazione" della Sezione "TUTELA LEGALE" e "Garanzie Assicurative" della Sezione "PRESTAZIONI E SERVIZI".

##### Limitazioni ed Esclusioni

**AVVERTENZA** Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensione dell'Assicurazione, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli articoli di seguito indicati per tipologia di garanzia:

- **Responsabilità Civile verso terzi:** "Rischi esclusi" e "Franchigia";

La polizza dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e restituita all'Impresa di Assicurazione tramite:

- fax, al numero +39 02/00643633;
- E-mail, all'indirizzo: [documenti@creditasassicurazioni.it](mailto:documenti@creditasassicurazioni.it);
- consegnando il documento alla sua Filiale UniCredit.

##### Rinnovo dell'Assicurazione

**AVVERTENZA** In assenza di disdetta esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile presso la Filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione, almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che l'Assicurazione cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 60 giorni. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell'articolo "Durata e proroga dell'Assicurazione" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

- **Rimborso Spese Veterinarie da Infortunio e Malattia:** "Rischi esclusi", "Termini di aspettativa"
- **Tutela Legale:** "Rischi esclusi"
- **Prestazioni e servizi:** "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", "Disposizioni e limitazioni di responsabilità".

**AVVERTENZA** Nell'Assicurazione le prestazioni vengono erogate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo. Per maggior dettaglio sull'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli articoli "Franchigia", "Prestazione Rimborso Spese Veterinarie da Infortunio e Malattia", "Oggetto dell'Assicurazione" della sezione Tutela Legale e "Garanzie assicurative".

##### Esemplificazione dell'applicazione di franchigia:

- **Franchigia 250 euro**
  - Danno accertato e coperto dall'Assicurazione = 1000 euro.
  - limite di indennizzo = 2000 euro.
  - Importo indennizzato = 1000 - 250 = 750 euro.
- Danno accertato e coperto dall'Assicurazione = 2500 euro.
- limite di indennizzo = 2000 euro.
- Applicazione franchigia = 2500 - 250 = 2250 euro.
- L'indennizzo sarà pari a 2000 euro e quindi corrisponderà al limite di indennizzo.

## Nota Informativa

6

### 5. Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

**AVVERTENZA** le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa

cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

### 6. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli articoli "Sostituzione e Modifiche dell'Assicurazione", "Aggravamento del rischio" e "Diminuzione del rischio" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

#### Esemplificazione

#### Aggravamento

Nel corso del contratto il cane già assicurato inizia ad essere utilizzato nell'ambito di attività professionali. Se il Contraente o l'Assicurato non comunica tale variazione, in caso di sinistro l'Indennizzo potrebbe essere rifiutato o ridotto.

### 7. Premio

Il Premio di Assicurazione è annuale e rappresenta l'importo complessivamente dovuto dal Contraente.

Sono dovute tutte le mensilità per aver diritto alla prestazione assicurativa.

Il Premio, determinato per periodi di Assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità mensile mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit S.p.A. oppure tramite Genius Card presso UniCredit S.p.A., intestati al Contraente.

A tale scopo il Contraente autorizza l'Impresa di Assicurazione ad addebitare il Premio sul rapporto intrattenuto con UniCredit S.p.A.

### 8. Diritto di ripensamento

**AVVERTENZA** Il contratto ha durata annuale e il Contraente ha la facoltà di recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso e di ottenere il rimborso del Premio al netto dell'imposta, nei termini

e con le modalità disciplinate dall'articolo "Diritto di ripensamento" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.

### 9. Diritto di Disdetta e di Recesso

#### Diritto di disdetta

**AVVERTENZA** il contratto ha durata annuale e le Parti hanno la facoltà di esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nello stesso, secondo le modalità definite all'articolo "Durata e proroga dell'Assicurazione" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.

Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'articolo 3 del Dlgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa di Assicurazione. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio all'articolo "Recesso in caso di Sinistro" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

#### Diritto di recesso

**AVVERTENZA** le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di Sinistro, come di seguito precisato.

### 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è sti-

pulato il contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

### 11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della

conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.



L'Impresa di Assicurazione propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

### 12. Regime Fiscale

Secondo le vigenti disposizioni di legge, al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

- Responsabilità Civile verso terzi: 22,25%.
- Rimborso Spese Veterinarie da Infortunio e Malattia: 2,5%.

- Tutela Legale: 21,25%.
- Assistenza: 10%.

### 13. Area Riservata per la consultazione via web della posizione assicurativa

È attiva sul sito internet di CreditRas Assicurazioni S.p.A. all'indirizzo [www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it) un'apposita Area Riservata a disposizione di ciascun titolare di posizione assicurativa ed i cui contenuti sono quelli richiamati dal provvedimento IVASS n°7 del 16 Luglio 2013. Si tratta nello specifico, di uno spazio dedicato attraverso cui ciascun cliente può accedere con la possibilità di consultare nonché di tenere costantemente monitorata la propria posizione assicurativa.

Per accedere basta selezionare l'apposito link presente nella homepage del sito internet dell'Impresa

di Assicurazione e, dopo una semplice registrazione, l'utente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato, le credenziali identificative rilasciate per l'accesso.

Tramite l'Area Riservata diventa possibile consultare le proprie coperture attive, le relative condizioni contrattuali nonché le comunicazioni dell'Impresa di Assicurazione e tenere costantemente sotto controllo lo stato dei pagamenti dei premi e delle relative prossime scadenze.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 14. Sinistri - pagamento dell'indennizzo

**AVVERTENZA** L'Assicurazione prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per l'accertamento del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli articoli di seguito indicati:

- "Obblighi", "Gestione delle vertenze. Spese di resistenza", "Criteri di liquidazione", "Termini di pagamento dell'Indennizzo" "Affidamento della gestione del sinistro", "Gestione del sinistro" e

"Scelta del legale" presenti nelle Sezioni IN CASO DI SINISTRO.

**AVVERTENZA** relativamente alla copertura Assistenza la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l., con le modalità e nei termini di cui all'articolo "Norme in caso di sinistri" presente nella Sezione "Prestazioni e Servizi", cui si rinvia per maggior dettaglio.

### 15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il contratto o un servizio assicurativo, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, possono essere presentati all'Impresa di Assicurazione mediante:

- posta cartacea indirizzata a: CreditRas Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano;
- e-mail: [reclami@creditrasassicurazioni.it](mailto:reclami@creditrasassicurazioni.it);
- fax: 02 72.16.25.88;

L'Impresa di Assicurazione fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa di Assicurazione, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa di Assicurazione, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro i termini massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente

## Nota Informativa

8

normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante.

Eventuali reclami riguardanti congiuntamente il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori ed il contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall'Impresa di Assicurazione e dall'Intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o qualora l'esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte dell'Impresa di Assicurazione nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a:

### IVASS

Via del Quirinale 21, 00187 Roma

Fax: fax 06 42133206

tutela.consumatore@pec.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa di Assicurazione e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa di Assicurazione. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla Sezione "PER IL CONSUMATORE - Come presentare un reclamo", nonché sul sito dell'Impresa di Assicurazione ([www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it)) alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  - b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
  - c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  - d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **mediazione** (L. 9/8/2013, n.98 e successive eventuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- **negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162 e successive eventuali modifiche): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa di Assicurazione.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.


## 16. Arbitrato

**AVVERTENZA** In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Ar-

bitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.

CreditRas Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

CreditRas Assicurazioni S.p.A.  
Roberto Giordano Elena Tonelli





## GLOSSARIO

**Animale** Cane o gatto, di proprietà dell'Assicurato o di un componente del suo Nucleo familiare, identificato nella Scheda tecnica di modulo mediante numero di Microchip o Tatuaggio, che vive in modo continuativo con l'Assicurato e il suo Nucleo familiare.

**Assicurato** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Assicurazione** Il contratto di Assicurazione.

**Assistenza stragiudiziale** Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

**Centrale Operativa** La struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

**Collare di Geolocalizzazione** Dispositivo elettronico fornito e gestito dalla Società OCTO Telematics ed etichettato nella fattispecie con la denominazione Collare di Geolocalizzazione CreditRas auto installante omologato secondo la Direttiva Europea CE 99/5.

**Contraente** Persona fisica maggiorenne che stipula il contratto di Assicurazione.

**Contratto accessorio con Octo Telematics** Il Contratto di abbonamento ai servizi correlati al dispositivo tecnologico "Collare di Geolocalizzazione" concesso in comodato che il Contraente può sottoscrivere in abbinamento al Contratto di Assicurazione per ricevere in comodato d'uso da OCTO Telematics il dispositivo tecnologico Collare di Geolocalizzazione e abbonarsi.

**Day Hospital** Degenza diurna in struttura veterinaria, a seguito di Intervento chirurgico, documentata da Documentazione veterinaria.

**Documentazione veterinaria** cartella clinica e/o certificazione veterinaria contenente, oltre all'identificazione dell'Animale, anamnesi, sintomi, diagnosi, prescrizione veterinaria dell'Intervento, sintesi dell'Intervento, dimissioni, documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci) ed eventuali terapie post dimissioni, radiografie, esami strumentali e diagnostici con relativi referti.

**Emergenza** una situazione patologica insorta improvvisamente, per Malattia o Infortunio, che richieda un Intervento chirurgico immediato e non differibile certificato dalla struttura veterinaria.

**Estero** I paesi nei quali sono valide le prestazioni di assistenza, non ricompresi nella definizione di Italia.

**Evento** L'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

**Fatto illecito** Il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

**Franchigia** La parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Impresa di Assicurazione** CreditRas Assicurazioni S.p.A.

**Indennizzo** Somma dovuta dall'Impresa di Assicurazione all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda tecnica di modulo.

**Infortunio** Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

**Intermediario** UniCredit S.p.A.

**Intervento chirurgico** atto terapeutico realizzato mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature ad essi alternativi.

**Italia** Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

**Libretto sanitario** documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell'Animale. Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti.

**Limite di indennizzo** Importo che opera entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa di Assicurazione, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in polizza.

**Malattia** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

**Malformazioni/Difetti fisici** Qualsiasi alterazione organica congenita o traumatica, meglio definibile come deviazione dal normale assetto morfologico dell'organismo o di un suo organo per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

**Massimale** Importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa di Assicurazione, per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

**Microchip** dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.

**Nucleo Familiare** Il nucleo familiare è composto dall'Assicurato indicato nella Scheda tecnica di modulo e dalle persone che si trovino con lui nelle seguenti condizioni:

- a) Il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima abitazione;
- b) Il convivente more uxorio, a condizione che sia residente nella medesima abitazione (come da stato di famiglia);

c) Le altre persone residenti nella medesima abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione e tutela.

L'abitazione dell'Assicurato deve essere nel territorio della Repubblica Italiana.

Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità.

**Polizza** Il contratto di Assicurazione tra l'Impresa di Assicurazione e il Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.

**Premio** Somma dovuta dal Contraente all'Impresa di Assicurazione a titolo di corrispettivo per la prestazione.

**Reato** Violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti o contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in "colposi" e "dolosi" in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere. Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante.

**Ricovero** degenza comportante pernottamento in Struttura sanitaria.

**Scheda tecnica di modulo** Documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di Assicurazione (Scheda di polizza).

**Scoperto** La parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Sinistro** Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

**Tatuaggio** Sistema di identificazione ottenuta con il tatuare numeri e lettere sull'orecchio o all'interno della coscia destra del cane.

**Transazione** Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**AVVERTENZA** Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

**AVVERTENZA** Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il suddetto Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile, mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit S.p.A., oppure tramite Genius Card presso UniCredit S.p.A., intestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse. In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva

e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti. Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive. L'Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l'addebito secondo la modalità di pagamento prescelta dal Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate. Nel caso di chiusura del rapporto tra il Contraente e UniCredit, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima mensilità successiva con contestuale chiusura della Polizza.

### Art. 2 Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, entro il suddetto termine, compilare e sottoscrivere l'apposito modulo disponibile presso la Filiale dell'Intermediario dove è stata sottoscritta

l'Assicurazione. Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto si considera la data della comunicazione all'Intermediario. Nel caso in cui il sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento, l'Impresa di Assicurazione non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.

### Art. 3 Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 della data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In mancanza di disdetta, esercitata almeno 15 giorni prima della scadenza da una delle Parti, della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente. La disdetta da parte del Contraen-

te deve essere esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso la Filiale dell'Intermediario dove è stata sottoscritta l'Assicurazione. La disdetta da parte dell'Impresa di Assicurazione deve essere comunicata mediante lettera raccomandata.

## Condizioni di Assicurazione

12

### Art. 4 Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione

Nel caso di variazione o aggiunta di uno o più moduli o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di sostituzione, disponibile presso la Filiale dell'Intermediario, dove

è stata sottoscritta l'Assicurazione. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa di Assicurazione e dal Contraente.

### Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di Assicurazione di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa di Assicurazione

possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

### Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa di Assicurazione è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Pre-

mio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 7 Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono

comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

### Art. 8 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa di Assicurazione l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione

di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

### Art. 9 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa di Assicurazione ha diritto di recedere dalla presente Polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella catego-

ria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente può darne comunicazione all'Impresa di Assicurazione mediante lettera raccomandata. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa di Assicurazione, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa di Assicurazione stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

### Art. 10 Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio

Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente dovrà compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di interruzione per cessato rischio, disponibile presso la Filiale dell'Intermediario, dove è stata sottoscritta l'Assicurazione. L'Impre-

sa di Assicurazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione e di richiedere la copia della documentazione che comprova il cessato rischio, ai sensi dell'articolo 1896 del codice civile.

### Art. 11 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Na-

zioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.



### **Art. 12 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge italiana applicabili.

### **Art. 13 Dispositivo tecnologico COLLARE DI GEOLOCALIZZAZIONE in abbinamento all'assicurazione**

Il Contraente può abbinare alla copertura assicurativa il dispositivo tecnologico COLLARE DI GEOLOCALIZZAZIONE concesso in comodato d'uso da OCTO e abbonarsi ai servizi ad esso correlati. In questi casi il Contraente, oltre alla Polizza assicurativa, sottoscrive il "Contratto di abbonamento ai servizi correlati al dispositivo tecnologico COLLARE DI GEOLOCALIZZAZIONE concesso in comodato"

concesso in comodato" con OCTO. Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del Contratto di abbonamento e alle definizioni in esso contenute.

Il pagamento del Canone di abbonamento è contestuale e sempre abbinato al pagamento del premio di assicurazione, in funzione del frazionamento e delle modalità di pagamento scelte dal Contraente.

# SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

## GARANZIA SEMPRE OPERANTE

### Art. 1 Condizioni di assicurabilità

Il **Contraente** deve avere un'età pari o superiore a 18 anni compiuti e deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana.

L'**Assicurato** indicato nella Scheda tecnica di modulo deve avere un'età pari o superiore a 18 anni compiuti e, con il suo Nucleo familiare, deve risiedere nel territorio della Repubblica Italiana.

L'**Animale** assicurato è quello espressamente indicato nella Scheda tecnica di modulo e deve essere:

- di proprietà dell'Assicurato o di un componente del Nucleo familiare;
- dotato di Microchip oppure di Tatuaggio;
- registrato con specifico Libretto sanitario a lui dedicato e regolarmente iscritto all'Anagrafe animali d'affezione;

- regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami (in particolare per i cani: cimurro, parvovirus, epatite infettiva e leptospirosi – per il gatto: rinotracheite, calicivirus, panleucopenia e leucemia infettiva);
- tenuto con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di Legge in materia e dai Regolamenti Comunali, qualora presenti.

**Non possono essere assicurati gli animali utilizzati nell'ambito di attività professionali o che siano d'ausilio allo svolgimento di un'attività professionale o che comporti remunerazione, ad eccezione dei cani guida utilizzati per accompagnare persone non vedenti o persone disabili facenti parte del Nucleo familiare.**

### Art. 2 Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa di Assicurazione, **fermo quanto previsto dall'articolo "Rischi esclusi" della presente Sezione**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato identificato nella Scheda tecnica di modulo nonché i componenti del suo Nucleo familiare, nei limiti del massimale convenuto indicato nella Scheda tecnica di modulo, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi dall'Animale assicurato che abbiano come conseguenza:

- morte o lesioni fisiche di persone;
- morte o lesioni fisiche di altri animali;
- danneggiamenti a cose.

- le lesioni fisiche causate dall'Animale alla persona, esterna al nucleo familiare, che lo tiene temporaneamente ed occasionalmente in custodia a titolo gratuito e di cortesia, compreso il Lavoratore domestico durante lo svolgimento delle sue mansioni. Non rientrano in copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite;
- la responsabilità civile della persona, esterna al nucleo familiare, che tiene temporaneamente ed occasionalmente in custodia l'Animale, a titolo gratuito e di cortesia, compreso il Lavoratore domestico durante lo svolgimento delle sue mansioni, per il periodo di sorveglianza/vigilanza momentanea;
- i danni causati dall'Animale durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza;
- i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

### Art. 2.1 Estensioni di garanzia

L'Assicurazione, con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo, comprende:

- le lesioni fisiche causate dall'Animale ai minori di 14 anni facenti parte del Nucleo familiare. Non rientrano in copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite;

### Art. 3 Rischi esclusi

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- da impiego dell'Animale per attività proibite dalla legge;
- causati da cani non iscritti all'anagrafe canina;
- a cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e/o dagli appartenenti al nucleo familiare a qualunque titolo;

- ad altri animali domestici di proprietà dell'Assicurato o del Nucleo familiare;
- derivanti dall'esercizio della caccia;
- provocati dagli animali in occasione di Ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;



## Condizioni di Assicurazione

15

- cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali;
- conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;
- da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'Animale;
- derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato;
- causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debbano rispondere a norma di legge.

### Art. 4 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi i componenti del Nucleo familiare (ad eccezione dei minori fino a 14 anni così

come disciplinato dall'articolo "Estensioni di garanzia").

## OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

### Art. 5 Compresenza di garanzia nella Polizza

In caso di compresenza, nell'ambito della presente Polizza, del Modulo Famiglia valido ed efficace, l'As-

sicurazione prestata con il presente Modulo opera a primo rischio.

### Art. 6 Franchigia

Relativamente ai danni a cose, l'Impresa di Assicurazione, in caso di sinistro, quando la somma da liquidare a termini di polizza sia uguale o inferiore a Euro 250,00, non corrisponderà alcun risarcimento.

Se la somma risulterà superiore a Euro 250,00, il risarcimento verrà corrisposto dall'Impresa di Assicurazione con la detrazione della somma di Euro 250,00 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.

### Art. 7 Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del mondo.

## IN CASO DI SINISTRO

### Art. 8 Obblighi

In caso di Sinistro fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

a) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.894.022. L'operatore procederà all'identificazione dell'assicurato al quale fornirà immediatamente il numero di sinistro e le informazioni per l'inoltro all'ufficio competente della documentazione necessaria all'istruzione della pratica. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 codice civile;

b) informare immediatamente l'Impresa di Assicurazione delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa di Assicurazione ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;

c) astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa di Assicurazione.

### Art. 9 Gestione delle vertenze. Spese di resistenza

L'Impresa di Assicurazione assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa di Assicurazione le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto

del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa di Assicurazione ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa di Assicurazione non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### Art. 10 - Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avvi-

so a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 Codice Civile.

# SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA

## GARANZIA OPZIONALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI MODULO)

### Art. 1 Cosa assicuriamo

La presente copertura assicurativa vale per l'Animale identificato nella Scheda tecnica di modulo.

Fermo quanto disposto all'articolo "Condizioni di assicurabilità" della Sezione Responsabilità Civile, la garanzia opera a condizione che, al momento della sottoscrizione della polizza, l'Animale:

- sia in possesso dei requisiti previsti dalla Dichiarazione di Buono stato di Salute;
- abbia un'età superiore a 8 settimane e inferiore a 10 anni.

### Art. 2 Prestazione Rimborsio spese veterinarie da Infortunio e malattia

L'Impresa di Assicurazione, fermo quanto previsto dall'articolo "Rischi esclusi" della presente Sezione, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato quale proprietario dell'Animale identificato, fino a concorrenza per anno assicurativo del massimale convenuto e con l'applicazione dello scoperto indicato nella Scheda tecnica di modulo, delle spese sostenute per la cura dei postumi da Infortunio o delle Malattie insorte all'Animale assicurato.

Tali spese comprendono:

- gli onorari del veterinario e le eventuali rette di degenza presso cliniche veterinarie;
- gli accertamenti diagnostici;
- i trattamenti di fisioterapia, agopuntura, osteopatia prescritti per la cura dei postumi da Infortunio o da Malattia insorta;
- le spese per Interventi chirurgici in seguito a Infortunio o Malattia.

### Art. 3 Rischi esclusi

Restano escluse le spese veterinarie riferite a:

- conseguenze dirette di Infortuni avvenuti e comunque diagnosticate prima dell'attivazione della polizza intendendosi per tali le patologie direttamente e oggettivamente correlate agli infortuni medesimi;
- malattie, Malformazioni o i Difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto;
- malattie insorte entro i primi 30 giorni dall'attivazione della polizza (periodo di carenza)
- paradontopatie e cure dentarie se non conseguenti ad Infortunio;
- sterilizzazione e castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
- gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
- acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali;
- ernie;

- malattie mentali e problemi comportamentali;
- controlli di routine e/o facoltativi;
- leishmania;
- taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica;
- Infortuni o Malattie conseguenti all'impiego dell'Animale nell'attività venatoria;
- Infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);
- uso professionale dell'animale;
- uso dell'Animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti);
- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o dei componenti del suo Nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'Animale.

### Art. 4 Termini di aspettativa

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:

- del giorno di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Infortunio;
- del 30° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Malattia;

- del 180° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di malattie che siano l'espressione o la conseguenza di stati patologici insorti anteriormente alla decorrenza della copertura assicurativa stessa purché non conosciuti al momento della stipulazione.



## Condizioni di Assicurazione

17

Qualora la Scheda tecnica di modulo sia stata emessa senza soluzione di continuità in sostituzione, di altra riguardante lo stesso Animale assicurato e le stesse prestazioni, gli anzidetti termini operano dalle ore 24:

- del giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le prestazioni e le somme assicurate dalla stessa;
- del giorno di decorrenza della presente copertura assicurativa limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori somme eventualmente assicurate.

### OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

#### Art. 5 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per nel territorio di tutti i Paesi del mondo.

### IN CASO DI SINISTRO

#### Art. 6 Obblighi

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve:

- fare denuncia telefonica entro 5 giorni da quando è stata sostenuta la spesa ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile, alla Centrale Operativa chiamando ai seguenti numeri:

800.894.022 Linea Verde per telefonare dall'Italia;

02.26609596 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

In fase di denuncia occorre indicare le cause che hanno determinato il sinistro e la stessa dovrà essere successivamente corredata da:

- relazione veterinaria e/o certificazioni attinenti il sinistro nonché ricevute regolarmente pagate;
- documenti, certificati veterinari o prescrizioni che descrivano il decorso delle lesioni o della malattia;

- ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare l'evento;
- tutti gli elementi utili per identificare l'Animale (numero microchip o tatuaggio).

**L'inadempimento di tale obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.**

L'Assicurato deve altresì consentire che:

- l'Impresa di Assicurazione possa svolgere tutte le indagini e gli accertamenti necessari sull'Animale;
- l'Animale sia sottoposto, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli veterinari disposti dall'Impresa di Assicurazione.

Le spese di cura diverse da quelle indicate all'articolo "Prestazione Rimborso spese veterinarie da Infortunio e malattia" e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

#### Art. 7 Pagamento dell'Indennizzo

Il rimborso delle spese veterinarie sostenute verrà effettuato alla richiesta di rimborso a cui vanno allegate le copie delle fatture, delle ricevute fiscali quietanza-

te e della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro.

#### Art. 8 Termini di pagamento dell'Indennizzo

L'Impresa di Assicurazione liquida gli Indennizzi che risultino dovuti una volta verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la documentazione relativa al sinistro, compiendo gli accertamenti del caso.

La comunicazione della liquidazione viene effettuata direttamente agli interessati.

Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

#### Art. 9 Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa di Assicurazione rinuncia a ogni azione di rivalsa per gli Indennizzi pagati, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, nei con-

fronti degli eventuali terzi responsabili dell'Infortunio dell'Animale.

#### Art. 10 Eventuali controversie sulla valutazione del danno – Arbitrato irrituale

Le controversie di natura veterinaria sull'Indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, possono essere demandate per iscritto, di

comune accordo fra le Parti, ad un collegio di due periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico. Nel caso di disaccordo fra i suddetti,

## Condizioni di Assicurazione

18

questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo. Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il

sinistro. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio veterinario: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.



# SEZIONE TUTELA LEGALE

## GANRANZIA OPZIONALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI MODULO)

### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa di Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'articolo "Rischi esclusi" della presente Sezione, assicura, nei limiti del massimale convenuto indicato nella Scheda tecnica di modulo, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato per i fatti relativi alla vita privata connessi alla proprietà dell'Animale assicurato. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso dell'Impresa di Assicurazione;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa di Assicurazione;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'articolo 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 (mediazione obbligatoria) e successive modifiche e integrazioni. Tali indennità sono riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche e integrazioni;
- le spese relative al contributo unificato.

#### Sono compresi in garanzia:

- l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi (o la costituzione di parte civile in sede penale);
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa contro l'imputazione per reati dolosi esclusivamente in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato (articolo 530 C.P.P. 1° comma), esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L'Impresa di Assicurazione rimborserà le spese di difesa alla conclusione del procedimento,

fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale;

- le controversie derivanti da contratti conclusi dal proprietario dell'Animale assicurato, purché il valore in lite non sia superiore a Euro 20.000;
- le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione (principale o secondaria) occupati dall'Assicurato;
- le controversie nelle quali i soggetti assicurati siano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; questa copertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l'Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l'attivazione, con le seguenti modalità:
  - In caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile a difesa dell'Assicurato, esclusivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma del Codice Civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l'assistenza di un legale scelto dall'Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall'assicuratore di responsabilità civile;
  - Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pure esistente e regolarmente attivata dall'Assicurato, non sia operante per l'evento, questa copertura opera a primo rischio.

L'Impresa di Assicurazione inoltre assicura gli oneri relativi all'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'Assicurazione e i relativi rischi assicurati fornendo anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica "di prima necessità" che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti, attinenti all'oggetto del rischio assicurato.

### Art. 2 Rischi esclusi

L'assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto:

- vertenze fra più persone assicurate con la stessa Polizza;
- violazioni conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal paragrafo Oggetto dell'Assicurazione per la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi;
- inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario od amministrativo;
- casi in cui l'Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie di valore inferiore a Euro 250.

## Condizioni di Assicurazione

20

La garanzia non vale inoltre per:

- le multe, le ammende, le sanzioni in genere;
- gli oneri di natura fiscale, le spese di registrazione e di pubblicazione delle sentenze nonché quelle

connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia delle cose.

### OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

#### Art. 3 Compresenza di garanzia nella Polizza

In caso di compresenza, nell'ambito della presente Polizza, del Modulo Famiglia valido ed efficace, l'As-

sicurazione prestata con il presente Modulo opera a primo rischio.

#### Art. 4 Inizio dell'evento assicurativo

La garanzia vale per i sinistri verificatisi nel periodo di validità del contratto. Per inizio del caso assicurativo si intende il momento in cui una delle due parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;

- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità

La garanzia non opera nei casi assicurativi che traggano origine da rapporti contrattuali che siano stati disdetti da una delle Parti prima della stipulazione della presente Assicurazione.

Per le controversie conseguenti a violazione di contratto la garanzia viene prestata per gli eventi assicurativi verificatisi dopo tre mesi dalla decorrenza della presente Assicurazione.

#### Art. 5 Validità territoriale

La garanzia vale per l'Europa.

### IN CASO DI SINISTRO

#### Art. 6 Obblighi

L'Assicurato deve immediatamente darne avviso entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile telefonando ai seguenti numeri:

- 800.894.022 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
- 02.26609596 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire, a pena di decadenza

del diritto alla garanzia assicurativa, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di tre mesi dall'eventuale sollecito scritto da parte dell'Impresa di Assicurazione.

L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa di Assicurazione tutti gli atti e documenti occorrenti, a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

#### Art. 7 Affidamento della gestione del sinistro

La gestione dei sinistri viene affidata a ALLIANZ S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 164 del

D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni).



### Art. 8 Gestione del sinistro

L'Impresa di Assicurazione, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa di Assicurazione, in caso di inadempimento le spese relative non sono oggetto di copertura.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, l'Impresa di Assicurazione tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa di Assicurazione in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma di legge. L'arbitro provvede secondo equità. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

L'Impresa di Assicurazione avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### Art. 9 Scelta del legale

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo, oppure vi sia conflitto di interessi tra l'Impresa di Assicurazione e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa di Assicurazione. Non potranno pertanto essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da Avvocati corrispondenti.

L'Impresa di Assicurazione, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documen-

tazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. L'Impresa di Assicurazione provvede alla conferma dell'incarico professionale in tal modo conferito.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L'Impresa di Assicurazione avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.

L'Impresa di Assicurazione non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

Nel caso in cui l'Assicurato accetti di affidare la tutela dei propri interessi a un legale indicato dall'Impresa, questi si impegna a non chiedere alcun anticipo di spese legali in relazione al proprio compenso.

# SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI

## ASSISTENZA QUA LA ZAMPA

### GARANZIA SEMPRE OPERANTE

#### 1. Validità Territoriale

In coerenza con la vigente regolamentazione interna di ogni singolo paese, le prestazioni e i servizi previsti

operano con le distinzioni territoriali indicate per ciascuna prestazione.

#### 2. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono sempre escluse le prestazioni causate e/o derivate da:

- a) dolo del Contraente o dell'Assicurato, del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- b) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale;
- c) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- d) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;
- e) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

nonché le prestazioni richieste in relazione ai seguenti eventi:

- f) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzio-

ni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

- g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- h) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- i) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- j) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rapresaglie, sabotaggio;
- k) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- l) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura.

#### 3. Disposizioni e limitazioni di responsabilità

- a) la Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa;
- b) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazione, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- d) in ogni caso i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;

e) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;

f) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.

**La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:**

- a) ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.



## GARANZIE ASSICURATIVE

### A) Consulenza telefonica medico veterinaria

Il servizio medico veterinario organizzato dalla Centrale Operativa è in grado di fornire informazioni e consigli medico veterinari generici come le vaccinazioni obbligatorie e consigliabili, profilassi, periodi di quarantena, vaccini per altri Paesi, reperimento di ambulatori veterinari, centri di cura e cliniche veterinarie. In caso di malattia improvvisa o di Infortunio

dell'animale assicurato, inoltre, la Centrale Operativa è in grado di segnalare centri medici veterinari per interventi particolari o complessi. Il servizio fornisce, **su richiesta**, risposte documentate inerenti a dosaggi, effetti collaterali, posologie e interazioni farmacologiche dei medicinali da somministrare all'animale.  
**Validità territoriale:** Italia e Paesi dell'Unione Europea.

### B) Help-line

La Centrale Operativa è in grado di fornire telefonicamente all'Assicurato indirizzi e numeri telefonici di:

- negozi specializzati e selezionati per la tolettatura, l'acquisto di cibo, gadgets e di attrezzature particolari per l'animale da compagnia;
- principali scuole e campi di addestramento per cani;

- punti di acquisto e vendita di animali da compagnia;
- pensioni per animali.

**Il servizio è operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18.**

**Validità territoriale:** Italia e Paesi dell'Unione Europea

### C) Rimborso trasporto veterinario in caso di emergenza

In caso di Infortunio o malattia grave e improvvisa dell'Animale, la Centrale operativa tiene a carico i costi sostenuti dall'Assicurato per trasportare l'animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria **dalle ore 21 alle ore 7.30 dei giorni feriali e 24 ore**

**su 24 per i giorni festivi, fino a un massimo di Euro 100 per evento e per periodo assicurativo**, dietro presentazione di idonea documentazione veterinaria attestante la necessità e l'urgenza del trasporto.

**Validità territoriale:** Italia

### D) Rimborso visita veterinaria in caso di emergenza

In caso di Infortunio o malattia grave e improvvisa dell'Animale, la centrale operativa tiene a carico i costi sostenuti dall'Assicurato per la visita veterinaria dell'animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria **dalle ore 21 alle ore 7.30 dei giorni feriali e 24 ore su 24 per i giorni festivi, fino a**

**un massimo di Euro 120 per evento e per Periodo assicurativo**, dietro presentazione di idonea documentazione veterinaria attestante la necessità e l'urgenza del trasporto.

**Validità territoriale:** Italia

### E) Invio Pet-sitter in caso di malattia dell'assicurato

Quando l'Assicurato sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attività quotidiane e necessiti di un aiuto domestico durante il periodo di Ricovero e comunque non oltre i primi 30 giorni successivi alla dimissione, la Centrale Operativa provvede a inviargli a domicilio un pet-sitter, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino a un massimo di euro 150,00 ogni 7 giorni di prognosi.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire tale/i aiuti, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato **nel limite di euro 170,00 ogni 7 giorni di prognosi**, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.

**Validità territoriale:** Italia

### F) Assistenza per la ricerca dell'Animale (servizio legato al dispositivo elettronico Collare di Geolocalizzazione)

La prestazione di seguito indicata è fornita esclusivamente qualora l'animale indossi il dispositivo Collare di geolocalizzazione adeguatamente attivato.

In caso di smarrimento dell'Animale assicurato, l'Assicurato, in alternativa alla APP, potrà contattare la Centrale Operativa per un aiuto immediato nella geolocalizzazione.

La Centrale Operativa fornirà all'Assicurato l'ultima posizione disponibile e non effettuerà alcuna attività

di tracciamento da remoto degli spostamenti dell'animale domestico.

La Centrale Operativa non risponde a richieste di supporto tecnico su attivazione e funzionamento del dispositivo e non può essere ritenuta responsabile di eventuali malfunzionamenti del dispositivo stesso in occasione della richiesta di assistenza.

**Validità territoriale:** Italia

### NORME IN CASO DI SINISTRO

Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto e intenda richiedere assistenza, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa chiamando il:

- numero verde dall'Italia: 800.894.022
- numero dall'estero: +39 02 26609596

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà

essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza  
AWP Service Italia S.c.a.r.l.  
Casella Postale 302  
Via Cordusio 4, 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, l'Assicurato dovrà:

- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.



# INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

## INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei

dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

Nel rispetto di questo quadro normativo, il Titolare acquisisce i dati dell'interessato per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati stessi. A tal fine le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati).

### 1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto

Il titolare del trattamento dei dati è CreditRas Assicurazioni S.p.A., con sede a Milano in P.zza Tre Torri 3, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo CreditRas Assicurazioni S.p.A – P.zza Tre Torri 3 – 20145 Milano, ove sonodisponibili anche la lista dei Responsabili del trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., P.zza Tre Tor-

ri 3 – Milano, oppure scrivendo all'indirizzo mail: Dpo.CreditRas.Assicurazioni@creditrassicurazioni.it.

#### 1.a Dati registrati da terzi a cui CreditRas ha accesso per soli contratti con installazione dei dispositivi "HomeBox" e/o "Collare di Geolocalizzazione"

OCTO Telematics Italia S.r.l., con sede a Roma in Via Vincenzo Lamaro, 51, Tel.: 06/7265341 – Fax 06/72901453 – e-mail: [privacy@octotelematics.com](mailto:privacy@octotelematics.com), in qualità di Titolare autonomo, tratterà i dati personali non sensibili rilevati dai dispositivi HomeBox e/o Collare di Geolocalizzazione e li comunicherà a CreditRas Assicurazioni, che li tratterà a sua volta, in qualità di Titolare autonomo, per l'erogazione delle prestazioni assicurative e di assistenza, come meglio precisato nel successivo capitolo 3.

### 2. Categorie di dati raccolti

La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all'appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto siano strumentali all'esecuzione del rapporto assicurativo.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- Dati personali;
- Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute, vita sessuale, orientamento sessuale, origine razziale o etnica, ecc.) per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento;

- Dati giudiziari;
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

#### 2.a Categorie di dati raccolti in caso di attivazione dei dispositivi "HomeBox" e/o "Collare di Geolocalizzazione"

Di seguito le categorie di dati registrati da terzi alle quali CreditRas Assicurazioni S.p.A. ha accesso e che utilizza per la sola gestione delle polizze con installazione del dispositivo dei dispositivi satellitari

## Condizioni di Assicurazione

26

“HomeBox” e/o “Collare di Geolocalizzazione”, nello specifico:

- all’attivazione del dispositivo “HomeBox”,
- la rilevazione di soglie critiche di fumi ed allagamenti;
  - lo sbalzo di corrente;
  - l’assenza di alimentazione elettrica;
  - la presenza di gas;
  - la rilevazione di movimenti tali da attivare il sensore presente nella telecamera (inclusa solo nei pacchetti Premium);
  - la rilevazione di rumori tali da attivare il sensore presente nella telecamera (inclusa solo nei pacchetti Premium);

- la rilevazione di soglie di consumo energetico tali da attivare il sensore energetico (incluso solo nei pacchetti Premium);
- video-streaming real-time per visualizzare da remoto l’ambiente inquadrato dalla telecamera.

E/o, all’attivazione del dispositivo “Collare di Geolocalizzazione”:

- la geolocalizzazione per visionare da remoto la posizione dell’animale;
- il riepilogo degli stati dell’attività dell’animale (sleep: che evidenzia il sonno ovvero l’immobilità del dispositivo, rest: che evidenzia la poca attività del dispositivo, play: che evidenzia le fasi di moto del dispositivo).

### 3. Finalità del trattamento

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all’azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc. sono utilizzati da CreditRas Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all’erogazione della prestazione assicurativa e, ancora, dare esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto. In particolare, i dati relativi alla localizzazione, saranno trattati per finalità connesse al corretto adempimento degli obblighi contrattuali e alla valutazione del rischio assicurativo, nonché per gli obblighi di legge,
- per definire tipologie di prodotti assicurativi che tengano conto dei comportamenti degli assicurati; i dati potranno essere resi anonimi e saranno valutati in forma aggregata e senza alcuna finalità di profilazione dei singoli interessati,
- redistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,
- limitatamente ad alcuni dati, anche eventualmente comunicati a CreditRas Assicurazioni S.p.A. da terzi, adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento al terrorismo.

I dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di antifrode (come anche indicato nel Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l’altro, an-

che per l’individuazione e/o il perseguimento di frodi assicurative). I dati degli interessati, potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

### 3.a Base Giuridica del trattamento

Tenuto conto che CreditRas Assicurazioni S.p.A. ha previsto di chiedere il consenso al trattamento dei dati, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali. In via alternativa, in mancanza del suo espresso consenso la base giuridica dei trattamenti consiste nel fatto che, in talune circostanze, il trattamento è necessario all’esecuzione di prestazioni contrattuali, cui CreditRas Assicurazioni S.p.A. è tenuta, e per soddisfare le richieste dell’interessato stesso.

### 3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze

CreditRas Assicurazioni S.p.A. chiede, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti dagli interessati. Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati “sensibili” e/o giudiziari, strettamente strumentali all’erogazione degli stessi come nel caso di perizie mediche utilizzate per la liquidazione dei sinistri.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Premesso che il **consenso** al trattamento dei dati personali è **facoltativo**, preme precisare che, in **caso di rifiuto**, CreditRas Assicurazioni S.p.A. si vedrà



## Condizioni di Assicurazione

27

costretta a non poter procedere all'esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati forniti direttamen-

te dagli interessati per l'esecuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell' interessato stesso.

### 4. Modalità d'uso dei dati

I dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualora si acconsenta, anche mediante l'uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed informatici. La Società utilizza le

medesime modalità anche quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del Gruppo Allianz SE, in Italia e all'estero.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali e come essi vengono utilizzati.

### 5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati

Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgano per conto di CreditRas Assicurazioni S.p.A., compiti di natura tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo finalizzato alla liquidazione dei sinistri e per la redistribuzione del rischio.

Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori di CreditRas Assicurazioni S.p.A. e ricoprono la funzione di "responsabile", di incaricato, ovvero operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali (intermediari bancari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione), consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (anche informatici, telematici o di archiviazione), cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In particolare, che i dati rilevati dal dispositivo satellitare sono inviati a:

- AWP Service Italia Scarl con sede legale ed operativa in Viale Brenta 32 – 20139 Milano, che gestisce la Centrale Operativa di Assistenza.

Così pure i dati personali, per obbligo di legge, devono altresì essere comunicati da CreditRas Assicurazioni S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

Si informa inoltre che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa anticirriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.

#### 5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati personali

Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l'interessato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

### 6. Trasferimento all'estero dei suoi dati

I dati personali degli interessati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCRs non trovassero applicazione, CreditRas Assicurazioni S.p.A. attuerà tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati personali. Nel caso in cui si voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: CreditRas Assicurazio-

ni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – telefono 800.11.66.33 e mail [privacy@creditrassicurazioni.it](mailto:privacy@creditrassicurazioni.it). In ogni caso, qualora i dati personali dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, CreditRas Assicurazioni S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello specifico, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commissione Europea. CreditRas Assicurazioni S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento degli stessi.

### 7. I Suoi diritti nello specifico

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene riportato l'elenco specifico dei diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano.

L'interessato potrà:

1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di CreditRas Assicurazioni S.p.A. (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei suoi dati (limitazione) in determinate circostanze per esempio qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere l'esistenza di eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata,

nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;

7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. adire la funzione privacy di CreditRas Assicurazioni S.p.A. ovvero il Garante della Privacy.

#### 7.a) Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, gli interessati potranno anche esercitare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.

L'eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.

Per l'esercizio dei suoi diritti derivanti dal contratto di assicurazione può rivolgersi a CreditRas Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, Tel.: 800.11.66.33 o e-mail [privacy@creditrassicurazioni.it](mailto:privacy@creditrassicurazioni.it). Per l'esercizio dei soli diritti derivanti dal contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia S.r.l., nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o soggetti in caricati del trattamento, il Contraente potrà rivolgersi al Titolare del trattamento Octo Telematics Italia S.r.l., con sede legale e operativa a Roma in Via Lamaro, 51, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.



I responsabili nominati sono conoscibili contattando la Direzione all'indirizzo di Roma: OCTO Telematics Italia S.r.l., con sede a Roma in Via Vincenzo Lama-

ro, 51, Tel.: 06/7265341 – Fax 06/72901453 – e-mail: [privacy@octotelematics.com](mailto:privacy@octotelematics.com).

### 8. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussista la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, CreditRas Assicurazioni S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono. In ogni caso CreditRas Assicurazioni S.p.A. adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato, procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

In applicazione di questi criteri, di seguito si indicano gli specifici tempi di conservazione:

- 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, in ossequio al combinato disposto della vigente normativa civilistica-fiscale-assicurativa (art. 2220 cod.civ., Reg. IVASS 5/2006, Reg. IVASS 27/2008, e s.m.i.).

Nei residuali casi in cui non sia possibile individuare uno specifico termine di conservazione del dato personale, il termine di conservazione sarà determinato secondo i criteri finalizzati al rispetto dei principi di correttezza, bilanciamento degli interessi, necessità e minimizzazione.

### 9. Diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

**CreditRas**  
**ASSICURAZIONI SPA**

CreditRas Assicurazioni S.p.A.

Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.4032  
creditrasassicurazioni@pec.allianz.it - [www.creditrasassicurazioni.it](http://www.creditrasassicurazioni.it) - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158  
Capitale sociale sottoscritto e versato euro 12.000.000

Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz,  
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.